COMUNE DI
CASTELNOVO NE' MONTI
22 DIC. 2025
Prot. N. 19036
Cat. Fasc.

REVISORE UNICO

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)

Verbale n. 20 del 21 dicembre 2025

OGGETTO: verbale in merito al controllo di compatibilità dei costi dell'ipotesi di preintesa CCDI del 19 dicembre 2025 – parte economica.

Il Revisore Unico,

ricevuta in data 19 dicembre 2025 a mezzo mail la documentazione necessaria, presso il proprio studio ha esaminato i documenti relativi alla costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate 2025 PARTE Stabile parte Variabile.

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria, nonché della relazione tecnico-illustrativa.

Ciò premesso, il Revisore

Visti:

✓ le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;

✓ l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;

✓ il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;

✓ il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;

✓ il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

✓ i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;

✓ i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

✓ gli art. 1 comma 557 e comma 562 della L. 296/2006 che prevedono dei vincoli di spesa per il personale

✓ l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,* ***l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo***

del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

✓ l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: "*Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile*";

✓ l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "*Il controllo sullacompatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*";

✓ l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto*";

✓ l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: "*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative*";

✓ l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";

✓ il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: "*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*"

Esaminata:

la documentazione prodotta che consiste in:

1) preintesa relativa al CCDI per il triennio 2024-2026 sottoscritta a livello di Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e dei Comuni di Carpineti, Casina, Castelnuovo dei monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo sottoscritta dalla dott.ssa Silvia Rinaldi - Responsabile del Settore Affari Generali;

2) preintesa relativa al CCDI per il 2025 sottoscritta il 19/12/2025 tra la Delegazione trattante ed i rappresentanti dell'Ente con la quale è stata definita la parte economica delle risorse;

3) relazione illustrativa, sottoscritta dalla dott.ssa Silvia Rinaldi - Responsabile del Settore Affari Generali e dal dott. Leonardo Napoli – Responsabile del Settore Finanziario;

4) relazione tecnico-finanziaria, sottoscritta dalla dott.ssa Silvia Rinaldi - Responsabile del Settore Affari Generali e dal dott. Leonardo Napoli – Responsabile del Settore Finanziario;

5) determina del Responsabile del Settore Affari generali ed istituzionali n. 35 del 17/12/2025 con cui è stato determinato il fondo definitivo delle risorse decentrate anno 2025 – parte stabile e parte variabile;

Preso atto che:

- il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 è stato costituito definitivamente con determinazione del Responsabile Affari Generali ed Istituzionali n. 35 del 17/12/2025 per un importo di € 305.008,74 (l'importo limite del 2016 è di € 308.3366,65 – pertanto non è prevista alcuna riduzione)

Verificato che:

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- i fondi contrattuali per l'anno 2025 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;

- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2025.

Dà atto, inoltre, che tutta la documentazione relativa è conservata ai propri atti tra le carte di lavoro.

Il Revisore Unico

Dott. Stefano d'Orsi

